



Istanza dell'atleta Simeone Maria Grazia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla UISP Pallavolo Pozzuoli (13.065.0329)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti le parti,

Premesso

- che l'atleta Simeone Maria Grazia, con lettera di messa in mora del 12.08.2017 ricevuta dalla UISP Pallavolo Pozzuoli in data 16.08.2017, azionava la procedura di svincolo nei confronti dell'associato in quanto lo stesso pur essendo, al termine della stagione sportiva 2016-2017, promosso nella serie B2 nazionale, ha ceduto il titolo, rientrando la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 34 n. 3 lett. B) del regolamento di affiliazione e tesseramento della FIPAV e, in via subordinata, chiedeva lo scioglimento del vincolo ai sensi dell'art. 35 del RAT per la mancata sottoposizione a visita medica;

- che la società UISP Pallavolo Pozzuoli, depositando memoria difensiva, eccepiva:

1. l'improcedibilità dell'istanza, in quanto la costituzione in mora dell'atleta era stata "*redatta in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 77 Regolamento giurisdizionale*";
2. l'inammissibilità, in quanto le argomentazioni relative allo svincolo non erano contenute nella lettera di costituzione in mora;
3. infondatezza della domanda poiché la motivazione addotta (cessione del titolo di serie B2) "*non può ritenersi certamente valida per ottenere lo svincolo per giusta causa*";
4. mancata visita medica non deve essere ritenuta elemento fondante per la richiesta di svincolo stante la giurisprudenza di questa Commissione.

Infine, chiedeva, in caso di accoglimento dell'istanza, un equo indennizzo.

Osserva

L'istanza presentata dall'atleta è ammissibile, procedibile ed è fondata.

Sebbene in modo sintetico, sia dalla costituzione in mora sia dal contenuto dell'istanza per lo scioglimento del vincolo, risulta in modo chiaro che il motivo fondamentale per il quale viene richiesto lo svincolo, si basa sulla cessione da parte della UISP Pallavolo Pozzuoli del titolo di serie



B2 acquisito nella passata stagione agonistica. Inoltre, l'eccezionale improcedibilità da parte dell'associato, motivata con il richiamo all'art. 77 del Regolamento giurisdizionale, non è attinente alla materia del contendere.

È, altresì, ammissibile poiché la lettera di costituzione in mora inviata dall'atleta espressamente fa riferimento all'art. 34 lett. B nonché all'art. 35 n. 2 e all'art. 17 n. 1 del RAT, in tal modo rendendo chiaro e manifesto anche all'associato le ragioni che hanno determinato l'atleta a chiedere lo svincolo.

L'istanza è, altresì, fondata poiché il sodalizio UISP Pallavolo Pozzuoli non ha contestato di aver ceduto il titolo di serie B2 acquisito nella scorsa stagione sportiva. Inoltre, risulta che l'atleta è stata iscritta a referto in più gare del Campionato di Serie C Femminile 2016/17 organizzato dalla Fipav Campania.

Ciò è sufficiente a fondare l'istanza di svincolo.

Pertanto - essendosi verificate le condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 34, comma 3, lettera b) e 17 n. 1 del RAT, lì dove si prevede che il vincolo si scioglie in via coattiva in caso di cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante (art. 34 n. 3 lett. b), sempre che l'atleta sia stato iscritto nei referti di gara dell'associato nella precedente stagione agonistica (art. 17) – l'istanza presentata dall'atleta merita l'integrale accoglimento.

Va, comunque, rigettata la richiesta di indennizzo formulata dall'UISP Pallavolo Pozzuoli poiché la fattispecie non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 35 c. 4 del RAT, trattandosi non di scioglimento per giusta causa non imputabile alla società ma di scioglimento del vincolo in via coattiva.

L'accoglimento dell'istanza per il primo motivo concettualmente assorbe la richiesta di svincolo per la mancata sottoposizione dell'atleta alla visita medica. Pertanto, su tale ulteriore richiesta, non è dato pronunciarsi.

P.Q.M.

letti gli artt. 34, comma 3, lett. B) e 17 n. 1 del R.A.T, ritenuta sussistere giusta causa di scioglimento coattivo del vincolo, accoglie l'istanza dell'atleta Simeone Maria Grazia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società UISP Pallavolo Pozzuoli (13.065.0329).

Dispone, infine, la restituzione della tassa ricorso versata dall'istante e l'incameramento di quella versata dall'associato.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 30 settembre 2017

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello